

MASSIME CNDCEC 2011

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 gennaio 2011, n. 1

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia; rigetto del ricorso.

Mancata presentazione di bilanci, dichiarazione ed adempimenti fiscali per conto clienti – Sanzione della censura precedentemente inflitta per fatti analoghi - Violazione del Codice deontologico – Violazione art. 2235 Cod. Civ. – Sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo Professionale – Impugnazione nei termini con richieste di rimessione nei medesimi per non essere stato ascoltato – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, comma 7, 55;
- D. M. 15 febbraio 1949 “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio”, artt. 1 e 4;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 155, comma 3;
- L. 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 22, comma 6;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 10.

È tempestivo il ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine Territoriale spedito al Consiglio Nazionale il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data della notifica della delibera impugnata, qualora il trentesimo giorno cada in una giornata festiva. In tale caso, a norma dell'art. 155, comma 3, Cod. Proc. Civ, il predetto termine viene prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini durante il periodo feriale, non è applicabile ai ricorsi proposti in sede amministrativa, ma soltanto a quelli proposti in sede giurisdizionale.

Affinché non si abbia lesione del diritto di difesa dell'incolpato, è sufficiente che questi venga convocato per l'audizione dall'Ordine Territoriale e non anche necessariamente ascoltato. Non sussiste dunque alcun obbligo in capo all'Ordine territoriale di rinviare la data di convocazione dell'incolpato in caso di impossibilità, dedotta ma non provata dal ricorrente, a presenziare all'udienza fissata per l'audizione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 gennaio 2011, n. 2

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento; accoglimento parziale del ricorso.

Appropriazione di somme consegnate da clienti per adempimenti di oneri fiscali, previdenziali e contributivi – Mancata restituzione di documentazione fiscale - Violazione di norme di natura penale e civile – Violazione del Codice Deontologico - Radiazione dall'Albo professionale – Definizione bonaria con l'esponente – Conseguenze – Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55, comma 3;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2, 3, 11, 14, 22, 24.

La definizione bonaria della controversia tra l'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e l'esponente non determina di per sé l'estinzione del procedimento predetto poiché, nell'esercizio del potere disciplinare, i Consigli degli Ordini locali esercitano una funzione di natura pubblicistica sottratta alla disponibilità delle parti. Tale definizione può tuttavia rilevare nella valutazione della gravità della complessiva condotta dell'incolpato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 gennaio 2011, n. 3

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia; accoglimento parziale del ricorso.

Morosità nel pagamento del contributo – Esercizio professionale nel periodo di sospensione per morosità - Delibera di radiazione dall'Albo professionale – Conseguenze del mancato rispetto del termine regolamentare per l'audizione dell'interessato – Requisiti della contestazione disciplinare – Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, 50,54 e 55, ultimo comma;
- R. D. 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, art. 67;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 8, 10, comma 3, art. 12, commi 3 e 4;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 157, comma 2.

La nullità derivante dal mancato rispetto del termine previsto tra la data della citazione dell'incolpato davanti al Consiglio e l'udienza fissata per la sua audizione deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui l'incolpato comparso personalmente nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.

Il ricorrente non può lamentare in sede di ricorso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili vizi dell'atto impugnato se, partecipando all'udienza dibattimentale, non pone eccezione alcuna in ordine agli adempimenti formali di competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale e dimostra di avere piena conoscenza delle incolpazioni a suo carico.

Il diritto alla difesa risulta salvaguardato quando, pur non essendo indicate specificamente le norme deontologiche che si assumono violate, il fatto addebitato è delineato nella sua specificità permettendo così all'incolpato di essere reso edotto compiutamente di quanto gli viene contestato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 febbraio 2011, n. 4

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rossano Calabro; rigetto del ricorso.

Pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto – Applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e poi dell'obbligo di dimora – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione – Provvedimento di non luogo a procedere – Delibera di revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione – Legittimità – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 53;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 8.
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale”, art. 283;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 21 *quinquies*.

La legittimità degli atti amministrativi va accertata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. La revoca non deriva dal riconoscimento di vizi dell'atto inizialmente adottato ma dalla modificazione del complessivo quadro dei fatti che erano stati alla base dell'originario provvedimento che ne impone la rimozione con efficacia ex nunc.

L'Ordine territoriale ha l'obbligo e non la facoltà di sospendere l'iscritto dall'esercizio della professione qualora quest'ultimo sia sottoposto alla misura cautelare, non solo della detenzione, ma anche dell'obbligo di dimora.

Legittimamente l'Ordine territoriale revoca, e non annulla, la sospensione cautelare in caso di proscioglimento dell'iscritto già sottoposto a misura cautelare personale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 febbraio 2011, n. 5

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; inammissibilità del ricorso.

Svolgimento attività incompatibili con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista - Cancellazione dall'Elenco Speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti – Richiesta di esonero dal versamento della quota di iscrizione alla sezione A) Elenco Speciale dell'Albo e dal pagamento del contributo al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 4, 12, 34;

- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista”, artt. 3 e 29.

È inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili che abbia ad oggetto richieste all'Ordine territoriale di natura prettamente economica poiché non rientra nell'ambito delle competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139. Nessun potere di esonero dal pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi degli iscritti è riconosciuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2011, n. 6

Pres. Claudio Siciliotti; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; rigetto del ricorso.

Iscrizione all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali – Richiesta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo di iscrizione alla sezione B) dell'Albo unico istituito con D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 – Rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per richiesta di iscrizione alla sezione A) dell'Albo unico in qualità di Ragioniere Commercialista- Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 29, lett. i), 34, 36, 37, 62, comma 2;

L’art. 37 D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, prevede un rimedio impugnatorio in favore del professionista nei confronti del quale sia stata pronunciata una delibera di rigetto della sua domanda di iscrizione all’Albo. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, cui viene attribuita la cognizione di secondo grado, deve limitarsi a riesaminare la questione già decisa dall’ Ordine territoriale e a pronunciarsi sulla validità o meno della decisione assunta. Non è dunque ammissibile la “nuova domanda” formulata dalla ricorrente nel suo ricorso, per la prima volta e in sede Nazionale, volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di iscrizione nella sezione A) dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2011, n. 7

Pres. Claudio Siciliotti; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; rigetto del ricorso.

Cancellazione dall’Albo del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano – Richiesta di reiscrizione all’Albo – Delibera di rigetto della domanda di reiscrizione – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per opposizione alla delibera del Consiglio territoriale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 36, 60, 62, comma 2;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista”, art. 6;
- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale”, art. 6;
- L. 12 febbraio 1992, n. 183 “Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali”;
- D. M. 8 ottobre 1996, n. 622 “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”.

Per la domanda di iscrizione all'Albo presentato da soggetti non iscritti alla data del 31 dicembre 2007 è necessario possedere i requisiti di cui all'art. 62 del D.Lgs n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2011, n. 8

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; dichiarazione di cessata materia del contendere.

Obbligo di formazione continua Ragionieri Commercialisti – Richiesta di esenzione dall'obbligo di formazione continua – Rigetto dell'istanza di esonero per mancanza di presupposti – Reiterazione istanza di esonero – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso la delibera di diniego – Atto di rinuncia al giudizio – Dichiarazione della cessata materia del contendere.

- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 8.

Cessa la materia del contendere quando il ricorrente rinuncia al proprio ricorso e l'Ordine aderisce a tale rinuncia.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2011, n. 9

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; rigetto del ricorso.

Pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto – Apertura e successiva sospensione del procedimento disciplinare – Sentenza di patteggiamento Sospensione dall'esercizio della professione – Legittimità – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 56, 50, comma 10, 51;

- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 2, comma 3, 8, commi 7 e 8;
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale”, artt. 129, 444, 653;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, artt. 112, 295;

L’art. 653 c.p.p., incidendo sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale entrambi instaurati a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti, ha introdotto una pregiudizialità tra i procedimenti citati, di fatto determinante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale.

La sentenza penale di condanna emanata a seguito di patteggiamento fa stato nei giudizi disciplinari.

Il professionista nei cui confronti si sia concluso un procedimento penale ex art. 444 c.p.p. dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare. La sentenza di patteggiamento, al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2011, n. 10

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo; accoglimento del ricorso.

Delibera di iscrizione nel Registro dei tirocinanti commercialisti – Trasferimento da un Ordine territoriale a un altro – Mancata presentazione del libretto di tirocinio dopo il primo semestre di praticantato – Delibera di cancellazione d’ufficio dal Registro dei tirocinanti dell’Ordine territoriale senza aver ascoltato l’interessato – Illegittimità – Accoglimento del ricorso.

- D. M. 7 agosto 2009, n. 143 “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”, artt. 8, comma 8, 12, comma 2;
- Costituzione della Repubblica italiana, art. 24

La cancellazione dal registro dei tirocinanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, previa audizione dell'interessato.

L'irreperibilità dell'interessato non può ritenersi accertata per effetto di qualche vano tentativo di contatto telefonico ma a seguito di più significative circostanze, quali l'impossibilità di rinvenire l'interessato presso il suo domicilio e residenza dichiarati, dimostrata dalla vanità di tentativi di recapito o di notifica della richiesta di convocazione per la sua audizione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2011, n. 11

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna; parziale accoglimento del ricorso.

Pendenza di procedimento penale per reati che concorrono con illeciti deontologici – Sospensione dall'esercizio dell'attività professionale – Proscioglimento per i reati ma conferma della sussistenza di illeciti deontologici – Conseguenze – Parziale accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, 50, 52, comma 1, lett b), 72, commi 1 e 2;
- “Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 commi 1 e 3, 8, comma 8, 15, comma 1, 16, comma 3, 22, comma 3;
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale”, art. 653;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 8, commi 7 e 8.

Ai sensi dell'art. 653 del codice di procedura penale, il giudicato penale fa stato nel procedimento disciplinare e l'impiego della formula “perché il fatto non sussiste”, implica l'esclusione della condotta, nonché l'assenza della prova circa il presupposto del reato. Per tale “fatto” non può perciò essere irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Il termine di cui all'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale deve ritenersi ordinatorio, perentorio essendo invece quello di cui al successivo comma 8.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 luglio 2011, n. 12

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli; inammissibilità del ricorso.
Radiazione dall'Albo professionale – Individuazione del termine di notifica del provvedimento - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre il termine di 30 giorni – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;
- D. M. 15 febbraio 1949 “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio”, artt. 1 e 4;
- “Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8, comma 6, 11, commi 1 e 3, 16, comma 3;

Il termine di trenta giorni di cui agli artt. 1 e 4 del D.M. 15 febbraio 1949 è perentorio.

La notifica effettuata al ricorrente ai sensi dell'art. 140 Cod. Proc. Civ. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, nel caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 luglio 2011, n. 13

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina; Dichiarazione di cessata materia del contendere.

Cessazione dell'attività professionale – Richiesta di trasferimento dell'iscrizione dall'Albo dell'Ordine territoriale all'Elenco speciale dei non esercenti – Delibera di rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Comunicazione dell'Ordine territoriale di annullamento in autotutela della delibera di rigetto dell'istanza – Dichiarazione di cessata materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 4, 34, punto e);
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 21 *nonies*, 1° comma;

L'annullamento in autotutela della delibera impugnata da parte dell'Ordine territoriale che l'ha emessa, determina la cessata materia del contendere e comporta il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 luglio 2011, n. 14

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza; rigetto del ricorso.

Appropriazione indebita, reiterata omissione nella presentazione delle denunce di legge, somme prese a prestito e non restituite, contraffazione di ricevuta di pagamento – Radiazione – Legittimità – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 36;
- “Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5, 6, 8, 9, 11, 22, 23, 24;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 112;

Legittimamente è radiato il professionista che commette appropriazione indebita, reiterata omissione nella presentazione delle denunce di legge, mancata restituzione di somme prese a prestito da cliente, contraffazione di ricevuta di pagamento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2011, n. 15

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; rigetto del ricorso.

Accoglimento del reclamo di alcuni iscritti avverso i risultati elettorali per rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Aquila - Ricorso in opposizione di terzo di controinteressati sopravvenuti – infondatezza – Rigetto del ricorso.

- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 295, 404, 407;

La qualità di controinteressato all'annullamento di un provvedimento amministrativo va accertata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento stesso, a nulla rilevando le situazioni sopravvenute e salva la facoltà dei controinteressati successivi di intervenire in giudizio o di appellare la sentenza sfavorevole.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2011, n. 16

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona; inammissibilità del ricorso.

Pendenza procedimento penale – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per annullamento del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e del provvedimento di sospensione – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, 55;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 8;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 5

Nel procedimento disciplinare, ferma restando la possibilità di impugnare la delibera infra-procedimentale di applicazione della sospensione cautelare, l’incolpato ha la possibilità di proporre ricorso soltanto avverso la deliberazione conclusiva del procedimento, ove irrogatrice di sanzione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2011, n. 17

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona; inammissibilità del ricorso.

Pendenza procedimento penale – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per annullamento del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e del provvedimento di sospensione – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, 55;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 8;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 5

Nel procedimento disciplinare, ferma restando la possibilità di impugnare la delibera infra-procedimentale di applicazione della sospensione cautelare, l’incolpato ha la possibilità di proporre ricorso soltanto avverso la deliberazione conclusiva del procedimento, ove irrogatrice di sanzione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 ottobre 2011, n. 18

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia; rigetto del ricorso.

Reiterata omissione del pagamento contributi di iscrizione all'Albo – Sospensione dall'esercizio della professione – Inosservanza di termine per regolarizzazione posizione contributiva – Cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Legittimità – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 36, comma 1, lett. c), 54;
- “Regolamento per la riscossione dei contributi”, art. 7;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 8.

È legittimo l'operato dell'Ordine territoriale che, dopo aver inutilmente provveduto a fissare al ricorrente - già sospeso dall'esercizio della professione - un termine per consentirgli di sanare la sua posizione di morosità nel versamento delle quote di iscrizione, procede, nelle forme previste per il procedimento disciplinare, alla cancellazione dall'Albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 ottobre 2011, n. 19

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; dichiarazione di cessata materia del contendere.

Reclamo avverso i risultati elettorali per rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Aquila– Ricorso per regolamento di giurisdizione da parte dell'Ordine territoriale – Rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione – Accoglimento del reclamo avverso i risultati elettorali da parte del Consiglio Nazionale - Istanza ex art. 373 c.p.c. – Dichiarazione di cessata materia del contendere in relazione all'istanza ex art. 373 c.p.c.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 64, 72;
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 373;

La dichiarazione di rinuncia all’istanza da parte del ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 ottobre 2011, n. 20

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; inammissibilità del ricorso.

Impugnazione proposta all’Ordine territoriale anziché al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 55 e 29, lett. i);

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non si pronuncia su ricorso che, ancorché spedito presso la propria sede, risulti proposto all’Ordine territoriale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2011, n. 21

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; inammissibilità del ricorso.

Esposto nei confronti di iscritto – Delibera di archiviazione del procedimento disciplinare – Istanza dell’esponente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso la delibera di archiviazione – Inammissibilità dell’istanza.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 55;

La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all’esito di un procedimento disciplinare spetta al Pubblico Ministero e all’”interessato” vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si

sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 al denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2011, n. 22

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia; riforma *in pejus* della sanzione.

Sentenza di patteggiamento nei confronti dell'iscritto – sospensione cautelare – Sospensione dall'esercizio della professione – Computabilità del periodo di sospensione cautelare nel periodo di sospensione disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale– - Riforma in *pejus* della sanzione disciplinare.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 53, 56, 50, comma 10;
- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 19;
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale”, artt. 662
- R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443 “Approvazione del codice di procedura civile”, art. 290;
- D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, art. 44;
- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, art. 44;
- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale” (abrogata), artt. 39, 40.

La prescrizione quinquennale decorre dalla commissione dell'illecito da cui prende avvio il procedimento disciplinare. Tuttavia, nel caso in cui venga avviato un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, il

termine prescrizione dell'azione disciplinare viene interrotto per tutta la durata del procedimento penale e ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Non si ha violazione del principio del ne bis in idem se l'Ordine territoriale, muovendo da contestazioni penalmente rilevanti abbia, in un caso, disposto l'applicazione della misura cautelare della sospensione di cui al 2° comma dell'art. 53 D.Lgs. 139 del 2005, e, in altro caso, abbia sanzionato un comportamento censurabile deontologicamente.

La ratio dell'art. 662 Cod. Proc. Pen. si fonda sulla fungibilità tra una pena definitiva e una misura cautelare interdittiva ed è diretta ad evitare che al destinatario venga inflitta due volte una pena di fatto già scontata. In tali casi, nel determinare la pena il P.M. dovrà scomputare il periodo per il quale è stata applicata la misura interdittiva. La medesima ratio è ravvisabile con riferimento alla sospensione di cui al 2° comma dell'art. 53 D.Lgs. 139 del 2005 e dunque può, in via analogica, applicarsi la medesima norma.

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, il Consiglio Nazionale può valutare il profilo soggettivo ed oggettivo della responsabilità disciplinare del professionista, anche aggravando la sanzione applicata dall'Ordine territoriale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2011, **n. 23**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; accoglimento del ricorso.

Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell'iscritto – Sospensione cautelare dall'Albo professionale senza audizione dell'interessato - Illegittimità – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 53, 55;
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale”, artt. 284

In caso di misura coercitiva degli arresti domiciliari, il giudice può disporre contestualmente o in epoca successiva, la facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. La misura cautelare degli arresti domiciliari non impedisce perciò di “sentire” l'incolpato ai sensi dell'art. 53, 3° comma, D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.